

PROCEDURE IN VISTA DELL'AVVIO DEL SISTRI

1. Soggetti iscritti che non intendono aderire volontariamente al SISTRI

Si presentano tre diversi casi:

- a) **Soggetti che svolgono unicamente attività per le quali non sussiste più obbligo di iscrizione** (ad es. i produttori iniziali di soli rifiuti speciali non pericolosi): restituiscono al SISTRI **tutti** i dispositivi USB ricevuti in comodato con la procedura di cui al punto 1.1.
- b) **Soggetti che, oltre ad attività tuttora soggette all'obbligo presenti in una o più unità locali, svolgono in altre unità locali unicamente attività per le quali è cessato l'obbligo di iscrizione**: restituiscono al SISTRI, con la procedura di cui al punto 1.1, i dispositivi USB ricevuti in comodato relativi alle unità locali non più soggette all'obbligo.
- c) **Soggetti che, oltre ad attività tuttora soggette all'obbligo svolte in una o più unità locali, svolgono nelle stesse unità locali anche attività per le quali è cessato l'obbligo di iscrizione** (ad es. produzione di rifiuti speciali non pericolosi): fermo restando l'utilizzo dei dispositivi USB per la gestione delle attività obbligate, si consiglia di cancellare le attività non obbligate utilizzando la procedura presente nell'area Gestione azienda del sistema SISTRI per la modifica delle categorie di iscrizione per ciascuna unità locale.

1.1 . Restituzione dei dispositivi USB

La restituzione dei dispositivi USB si effettua inviandoli direttamente a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 ROMA. Nella nota di accompagnamento l'impresa dovrà fornire alcune indicazioni minimali, integrabili, ove ritenuto opportuno, con specificazioni puntuali sui casi particolari:

- il codice pratica SISTRI;
- la ragione sociale dell'impresa, con relativo codice fiscale o partita IVA;
- l'elenco dei dispositivi USB riconsegnati (con numero di serie – S/N), con la motivazione che l'impresa non intende avvalersene, essendo venuto meno l'obbligo di legge;
- data e firma del legale rappresentante (con copia di un suo documento d'identità in corso di validità).

Se la cessazione dell'obbligo di iscrizione al SISTRI è connessa alle dimensioni dell'impresa (*imprese fino a dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi*), sarà opportuno specificare che il numero di dipendenti non supera le 10 unità. Il Manuale operativo SISTRI riporta la metodica di calcolo da utilizzare per il conteggio, come in seguito riportato.

Qualora il soggetto/impresa abbia smarrito o abbia subito il furto di uno o più dispositivi USB, dovrà allegare anche copia della denuncia presentata alle Autorità di pubblica sicurezza.

1.2. Restituzione dei dispositivi Black Box

Come previsto all'articolo 21, comma 5, del D.M. 52/2011, la restituzione delle Black Box viene effettuata con le procedure indicate dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali con circolare n. 350 del 28.02.2011, punto 2, precisando che si mantiene l'iscrizione all'Albo per le attività non soggette al SISTRI.

1.3. Cancellazioni già effettuate

Per tutti i casi esaminati, rimangono ovviamente ugualmente efficaci le richieste di cancellazione effettuate a mezzo sito internet SISTRI, Sezione Gestione azienda, corredate dalla relativa restituzione dei dispositivi USB, indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché le richieste di cancellazione e la restituzione dei dispositivi USB trasmesse al medesimo Ministero a mezzo raccomandata.

2. Soggetti che intendono aderire volontariamente al SISTRI

La circolare del Ministero dell'ambiente n. 1 del 31 ottobre 2013 dispone che l'adesione volontaria deve essere espressamente comunicata dall'impresa al Concessionario (la ditta Selex Service Management S.p.A.) secondo una modulistica che dovrebbe essere disponibile sul sito SISTRI, ma tuttora non pubblicata. I soggetti che intendono aderire volontariamente dovrebbero quindi preliminarmente richiedere la modulistica apposita al Ministero, per poterla usare nella comunicazione da effettuare.

Ciò premesso, per l'adesione volontaria si presentano due possibilità:

- a) **Soggetti mai iscritti al SISTRI che iniziano una o più attività per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione e che intendono aderirvi volontariamente:** effettuano la comunicazione al Concessionario manifestando la loro volontà di aderire volontariamente, procedendo al contempo all'iscrizione al SISTRI con la procedura ordinaria;
- b) **Soggetti iscritti al SISTRI che, in presenza o meno di attività obbligate, svolgono attività per le quali non sussiste più l'obbligo di iscrizione e per le quali intendono aderirvi volontariamente:** effettuano la comunicazione al Concessionario manifestando la loro volontà di aderire volontariamente per le attività per le quali non sono più obbligati.

3. Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI

3.1 Variazioni dell'attività svolta

Un'impresa attualmente non soggetta a SISTRI può successivamente ricadere nel relativo campo di applicazione se:

- inizia a produrre rifiuti pericolosi,
- se già producendo rifiuti pericolosi supera i 10 addetti,
- se acquisisce autorizzazioni alla gestione di rifiuti pericolosi.

In tali ipotesi la norma prevede che l'iscrizione al SISTRI debba avvenire "al verificarsi dei presupposti" (D.M. 52/2011, art. 6, comma 2), senza precisare un termine temporale. Per l'iscrizione occorre fare riferimento alla procedura on-line del portale SISTRI www.sistri.it.

3.2 Produzione non prevista di rifiuti speciali pericolosi

Nel caso in cui il produttore iniziale di rifiuti non già o non più iscritto al SISTRI dovesse produrre in via accidentale un rifiuto speciale pericoloso, o in caso di riclassificazione di un rifiuto non pericoloso, con conseguente ricaduta nel campo di applicazione del SISTRI, occorre richiedere l'adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità del rifiuto (D.Lgs. 152/2006, art. 188-ter, comma 10).

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Di seguito vengono riportate le disposizioni menzionate nella circolare e nella descrizione delle procedure, fermo restando che le basi giuridiche del SISTRI sono date dagli artt. 188-*bis* e 188-*ter* del D.Lgs. 152/2006, nonché dal D.M. 52/2011.

1. Limitazione dell'obbligo di SISTRI ai soli rifiuti speciali pericolosi

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha modificato l'art. 188-*ter* del D.Lgs. 152/2006, rideterminando le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, e ha previsto, tra l'altro, la possibilità di specificare ulteriormente "con uno o più decreti" dette categorie (articolo 11, comma 1). Le categorie dei soggetti obbligati individuate dalla legge di conversione sono: *"i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi"*.

2. Limitazione dell'obbligo ai produttori iniziali con più di dieci dipendenti

Il D.M. 24 aprile 2014 ha ulteriormente ristretto il campo di applicazione stabilendo che, per quanto concerne la categoria dei produttori iniziali, sono obbligati ad aderire al SISTRI (art.1, comma 1):

a) *gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;*

b) *gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;*

c) *gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;*

d) *gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;*

e) *gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006."*

3. Adesione volontaria al SISTRI

La Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 del Ministero dell'ambiente definisce la procedura che i soggetti non obbligati che intendono aderire volontariamente al SISTRI devono utilizzare. Il comma 6 così dispone:

"6. Adesione volontaria al SISTRI.

Nel caso in cui un'impresa non obbligata, decida di procedere all'adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo."

4. Dispositivi USB in comodato

Il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, all'art. 9, comma 1, dispone che *“i dispositivi USB restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso”*.

5. Calcolo del numero dei dipendenti

La definizione di “dipendenti” era originariamente presente nella disciplina SISTRI del D.Lgs. 152/2006 (art. 188-ter, comma 3), ma è stata soppressa con il D.L. 101/2013 (art. 11, comma 1). La norma era stata in precedenza ripresa pressoché integralmente dal citato D.M. 52/2011, art. 2, comma 1, lettera c), che così definisce i dipendenti:

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore più vicino.

Una metodologia di calcolo è riportata nel Manuale operativo (“versione 3.1 del 07.08.2013, in corso di aggiornamento”), che modifica la precedente versione per recepire osservazioni del Ministero. La questione è trattata alla sezione 2.1:

“Calcolo dei dipendenti

In questa sezione vengono descritti i criteri da seguire per la determinazione del numero dei dipendenti di ciascuna azienda o unità locale ai fini dell'iscrizione al SISTRI. Il numero dei dipendenti ha rilevanza sia ai fini della determinazione dell'obbligo di iscrizione sia ai fini del calcolo dei contributi per le unità locali.

...

Metodologia di calcolo. Per il calcolo dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle metodologie di calcolo delle Unità Lavorative Annue così come stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005. In base a tale decreto, ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l'assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.

Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Per il calcolo dei lavoratori autonomi e parasubordinati, questi vanno conteggiati: come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto come parasubordinato o lavoratore autonomo e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

In caso di frazione si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino. Qualora l'ente o l'impresa abbia un numero di dipendenti suddivisi in diverse unità locali va considerato il numero totale.

Ulteriori precisazioni. Con la dicitura “lavoro indipendente” si indicano le posizioni di “lavoro autonomo” che prevedono una diretta relazione tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. Ai fini del SISTRI vanno prese in considerazione le sole prestazioni che abbiano caratteristiche

di stabilità e continuità, anche se fornita in maniera indipendente con esclusione, quindi, delle forme occasionali di collaborazione lavorativa”.

6. Iscrizione al SISTRI

Il D.M. 52/2011 dispone, all'art. 6, comma 2, che *“I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione”.*

7. Produzione accidentale di rifiuti pericolosi

Il D.Lgs. 152/2006 prevede, all'art. 188-ter, comma 10, che *“Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti”.*